

solamente 18000, dico, erano dichiarati abili ad essere presi pel servizio militare, e di più questi erano intieramente assorbiti dalle categorie dell'esercito; tutti gli altri erano dispensati, sia dal servizio dell'esercito, sia da quello dei corpi distaccati.

Per avere uomini capaci di essere mobilitati, bisognava salire più in su negli anni, quando cioè i giovani avevano finita la loro ferma militare, od avevano già messo il surrogante nell'esercito; in una parola, rimanevano poche individualità che si potessero trattare secondo la legge di destinazione, per essere poi per i nove decimi rinvii a casa. Era un sistema che produceva inconvenienti tali che non si potevano più tollerare, dal momento che questi corpi distaccati erano obbligati ad andare da una estremità all'altra d'Italia.

Laonde io prego la Camera a voler accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Siccome sul principio della legge non avvi questione, così mi pare che ora debba discutersi specialmente l'articolo 2, epperò importa che il ministro dell'interno dichiari se egli accetta che la discussione sia aperta sopra il progetto della Commissione, invece che sopra quello del Ministero.

CASTAGNOLA. Ben so che il progetto di cui ci andiamo occupando è improntato di urgenza, e che anzi per questo motivo il Ministero dichiarava alla Commissione che rimandava i diversi emendamenti che si potevano fare alle leggi sulla guardia nazionale attualmente vigente, al tempo in cui si discuterà la legge proposta dal nostro collega il generale Garibaldi.

Per quanto io riconosca la giustizia di questi motivi, ciò non pertanto non posso tacermi sopra un inconveniente gravissimo, il quale so per esperienza che si verifica nelle antiche provincie, per cui quasi impossibile diventa la mobilitazione della guardia nazionale, od almeno diventa oltremodo spinosa. A quell'inconveniente menomamente non si ripara col progetto di legge stato presentato dalla Commissione.

A questo riguardo io mi permetterò di fare osservare alla Camera che anticamente la mobilitazione si faceva a termini dell'articolo 128 della legge 4 marzo 1848, secondo il quale prima si dovessero chiamare i celibi, quindi i vedovi senza prole, poi gli ammogliati senza prole, e per ultimo gli ammogliati con prole.

Si riconobbe che questo sistema era oltremodo vizioso, perocchè obbligava tutti costoro che si trovavano nelle ultime tre categorie a portare il loro stato di famiglia, e produceva un ingombro di carte presso il Consiglio di ricognizione o quell'altra autorità che dovesse procedere alla mobilitazione; quindi nel 1858 venne adottato il principio che venne tradotto nella legge 27 febbraio 1859, ed io e l'onorevole Guglianetti facevamo parte di quella Commissione. Onde semplificare le cose si è creduto più conveniente di dire che le stesse esenzioni le quali esentano taluno dal servizio della leva, esentino pure il medesimo dal servizio della guardia nazionale.

Noi credevamo allora d'aver trovato un bell'espedito, e di far procedere con questo modo più liscia e spedita la mobilitazione della guardia nazionale; ma confesso pel primo il mio errore, giacchè, lo ripeto, anch'io feci parte di quella Commissione; non ci siamo avveduti che in quel modo si rendeva quasi impossibile la mobilitazione nelle antiche provincie, ed io lo dimostrerò brevemente.

È stabilito colla legge 27 febbraio 1859 che sono esenti dalla mobilitazione tutti coloro che sono esenti dalla leva;

ma, stante il nostro sistema di prima e di seconda categoria, la leva prende tutti coloro che sono abili al servizio militare. Una volta che avete preso tutti coloro che sono abili al servizio militare, chi resta allora per la mobilitazione? Non resta alcuno, o per meglio dire restano soli coloro che hanno presentato il surrogante militare. Quindi è che, allorquando nel 1859 e nel 1860 si è voluto procedere alla mobilitazione dei battaglioni della guardia nazionale, si è trovato che la cosa era impossibile. Nel 1859 io copriva il posto di vice-sindaco nella città di Genova ed era destinato alla parte che riflette la guardia nazionale. Siccome il Governo ci domandava un battaglione per la guarnigione della fortezza d'Alessandria, io credetti mio dovere far sì che questo battaglione a qualunque costo si mandasse, ma non ci siamo riusciti se non facendo anche lavorare il fisco. Si dovettero infatti fare dei processi, si dovettero sospendere giornali i quali dicevano che i mobilitati non doveano andare per essere stata la mobilitazione illegale. Gli stessi inconvenienti si verificarono nel 1860; ond'è che per potere aver dei battaglioni il Governo con un regio decreto stabilì che i designati dovessero sempre partire; che unicamente nel luogo di destinazione si potrebbero far valere i motivi dell'esenzione. Perlocchè si produssero scandali, perchè partivano i battaglioni, e, come diceva l'onorevole Casaretto, giungevano in Alessandria 500 uomini circa, ma duecento e più adducevano giusti motivi d'esenzioni, e bisognava mandarne altri duecento a rimpiazzarli, molti dei quali doveano pur venire esentati. Frattanto ed in questo modo passarono i quaranta giorni. Questi inconvenienti sussistono tuttora nelle antiche provincie in modo più speciale; dico in modo più speciale nelle antiche provincie, perchè dal 1855 abbiamo il sistema della seconda categoria, la quale comprende tutti coloro che sono atti alle armi; è meno sensibile pel momento nelle altre provincie dove questo sistema non vige che per alcune classi.

E qui concorro nell'opinione del signor ministro; quest'inconveniente sarà molto più forte adottando l'articolo 2 della Commissione, perchè, se ammettiamo che a pochissimi si riduca la categoria dei mobilitandi, e che prima di partire tutti hanno diritto di far giudicare le loro ragioni dal Consiglio di leva che si raduna nel luogo della partenza, io dico francamente che nelle antiche provincie, a meno che vi siano molti volontari come già avvenne, a meno che non vi siano persone che rinunzino alle ragioni d'esenzione, una mobilitazione legale sarà difficile, anzi impossibile.

Quindi, perchè questa legge possa servire al suo scopo nelle antiche provincie, io crederei conveniente d'introdurvi un'altra modificazione, adottare cioè un sistema speciale di esenzione pei mobilitandi, talchè ne venga allargata la categoria, e ripudiare quello in vigore per la leva.

E invero non procede l'analogia tra l'un caso e l'altro: quando si forma l'esercito si strappano i figli dalle famiglie, e si tengono otto, dieci, undici anni sotto le armi, e si lasciano anche sui campi di battaglia, si fanno loro sopportare gravi fatiche. Quindi non si prendono che i giovani più robusti, anzi il fiore della gioventù, e si hanno molti riguardi alla posizione delle famiglie, esentando tutti coloro che si credono necessari sostegni delle medesime; ma per una mobilitazione di tre mesi, trattandosi di persone che difficilmente si batteranno (possono anche battersi come è avvenuto alla guardia nazionale di Napoli, ma questa non è la loro destinazione, è piuttosto un'eccezione) e il cui servizio si ridurrà a tenere guarnigione nelle fortezze, secondo la legge che abbiamo attualmente in vigore, per questo scopo, dico, non è d'uopo di avere tutte le cautele che sono necessarie nella